

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1423

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CAFORIO, COLOMBO Emilio,
TURIGLIATTO, BARBATO, LEVI MONTALCINI, FOLLINI,
FUDA, GIAMBRONE, FORMISANO, CUSUMANO, RAME e
ROSSI Ferdinando**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 2007

Norme sull’accesso professionale dei laureati in Scienze motorie

ONOREVOLI SENATORI. - Il corso di laurea in Scienze motorie è diretto a fornire competenze professionali relative alla progettazione ed alla gestione di attività motorie di carattere educativo, ludico o sportivo, finalizzate allo sviluppo, al mantenimento ed al recupero delle capacità motorie e del benessere psicofisico ad esse correlato.

In particolare, i laureati in Scienze motorie hanno acquisito le basi scientifiche per l'analisi e la valutazione della funzione motoria umana, sia con riferimento alla popolazione generale che a gruppi particolari quali gli atleti. Inoltre, sono particolarmente indicati a svolgere attività professionali nel campo dell'educazione motoria nelle organizzazioni sportive e dell'associazionismo ricreativo e sociale, nonché a svolgere attività di promo-

zione e organizzazione dello sport in genere, delle attività motorie per il tempo libero e per gruppi di particolari soggetti come bambini ed anziani. I laureati in Scienze motorie sono preparatori fisici esperti nella programmazione e nella conduzione tecnica di attività motorie e sportive, particolarmente adatti alla consulenza, dirigenza e gestione di palestre, centri sportivi, società ed organizzazioni atletiche, nonché alla comunicazione e gestione dell'informazione sportiva.

Per queste ragioni si propone con il presente disegno di legge che, nel quadro della finalità di tutela del benessere, alla direzione di tali strutture sia preposto un laureato in scienze motorie, secondo modalità ed alle condizioni stabilite dalla legge regionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla direzione tecnica di palestre, centri sportivi, strutture in genere dove si pratica cultura fisica e *fitness*, società sportive anche non professionistiche, scuole di addestramento alle discipline sportive, deve essere preposto un laureato in Scienze motorie, secondo modalità e alle condizioni stabilite dalla legge regionale.

Art. 2.

1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive vigila sull'applicazione della presente legge da parte delle regioni, presentando una relazione annuale al Parlamento.

